



Comune di Valenza

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 79 del 06 luglio 1998, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 13.07.1998 al giorno 27.07.1998, divenuta esecutiva il giorno 04.08.1998

Modifiche apportate dal Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30 giugno 1999, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 05.07.1999 al giorno 19.07.1999, divenuta esecutiva il giorno 04.08.1999

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 06.08.1999 al 20.08.1999

Data di entrata in vigore: 21.08.1999

Deliberazione di modifica di Consiglio Comunale n. 39 del 05 giugno 2009, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 12.06.2009 al giorno 26.06.2009, divenuta esecutiva il giorno 12.06.2009

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 29.06.2009 al 13.07.2009

Data di entrata in vigore: 14.07.2009

Deliberazione di modifica di Consiglio Comunale n. 53 del 22 luglio 2010, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 30.07.2010 al giorno 13.08.2010, divenuta esecutiva il giorno 30.07.2010

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 16.08.2010 al 30.08.2010

Data di entrata in vigore: 31.08.2010

Deliberazione di modifica di Consiglio Comunale n. 06 del 21 gennaio 2013, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 05.02.2013 al giorno 19.02.2013, divenuta esecutiva il giorno 15.02.2013

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 20.02.2013 al 06.03.2013

Data di entrata in vigore: 07.03.2013

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Finalita' delle norme

1. - Il presente regolamento assunto in riferimento all'Art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'Art. 344 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Art. 2 - Competenza del servizio

1. - La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statutarie, e' attribuita al dirigente o funzionario responsabile in relazione alle funzioni disciplinate dal regolamento del personale, sotto la sovrintendenza del Sindaco. In tale compito il dirigente del servizio si avvarra' della collaborazione dell'Azienda Sanitaria Regionale, dei Medici Necroscopi e dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso dalla pianta organica del personale.
2. - L'Azienda Sanitaria Regionale controlla l'aspetto sanitario del funzionamento di Cimiteri.
3. - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualita' di Ufficiale di Governo e di Autorita' Sanitaria Regionale.
4. - I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso la forma di gestione in economia o nelle altre forme stabilite dalla Legge 08.06.1990 n. 142.

Art. 3 - Responsabilita'

1. - Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilita' per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. - Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

Art. 4 - Fornitura gratuita dei feretri

1. - E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultano, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. - Presso gli uffici del Civico Cimitero e' tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, il registro di cui all'Art. 52 del D.P.R. 285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti (anche con ausilio di sistema informatico).
2. - Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici del Cimitero del Capoluogo:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto o documento, la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990 n. 241.
3. - Gli elenchi di cui alle lettere c) e d) verranno, altresì, portati a conoscenza del pubblico mediante affissione all'interno dei cimiteri nei mesi di ottobre e novembre di ogni anno antecedente quello di scadenza.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Art. 6 - Denuncia dei decessi

1. - Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche da imprese di pompe funebri, o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi;
 - d) la dichiarazione deve essere fatta anche per il caso di nati morti.
2. - La denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'Art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile.
3. - Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale dello Stato Civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

Art. 7 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. - Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza e' tenuto ad informarne il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
2. - Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.
3. - Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, sempreché non vi sia il sospetto di reato, nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

Art. 8 - Denuncia della causa di morte

1. - Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. - Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. - Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'Art. 105 del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. - La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e statistiche.
5. - Copia della scheda di morte è inviata, entro 30 giorni, all'Azienda Sanitaria Regionale.
6. - Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte è tenuto dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Regionale dal 1993. La tenuta di ulteriori registri ai fini epidemiologici sarà concordata con il competente servizio dell'A.S.L.

Art. 9 - Casi di morte per malattie infettive diffuse

1. - Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Azienda Sanitaria Regionale per i provvedimenti di competenza dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 10 - Comunicazione decessi dovuti a reati

1. - Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'Art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 11 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. - Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Regionale.
2. - L'Azienda Sanitaria Regionale incarica, dell'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica al Sindaco e all'autorità giudiziaria i risultati degli accertamenti al fine del rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 12 - Medico Necroscopo

1. - Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Regionale competente.
2. - Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario e da un medico da lui delegato.

3. - Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte e di redigere il certificato di cui all'Art. 141 del Regio Decreto 9.7.1939, n. 1238 e di stabilire il periodo di osservazione.
4. - La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, ma non dopo le trenta ore, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 13 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. - Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto ed in qualunque forma espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. - In difetto i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: - coniuge convivente, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine id grado, gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie.
3. - L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO

Art. 14 - Autorizzazione alla sepoltura

1. - L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata anche per parti di cadavere ed ossa umane dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 15 - Nulla osta dell'autorita' giudiziaria

1. - L'autorizzazione alla sepoltura e' subordinata al nulla osta dell'autorita' giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 16 - Inumazione parti di corpo umano

1. - La inumazione di parti del corpo in seguito ad operazioni chirurgiche sara' disposta dal sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare negli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 17 - Nati morti e prodotti abortivi

1. - Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'Art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. precedenti.
2. - Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta eta' di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di eta' intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Regionale.
3. - A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta eta' inferiore alle 20 settimane.
4. - Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento dell'Azienda Sanitaria Regionale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta eta' di gestazione ed il peso del feto.

Art. 18 - Verifica feretri

1. - La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabili dell'art. 30 del D.P.R. 285/90, il rispetto per i casi di decesso dovuto a malattie infettive - diffuse, di quanto prescritto dall'art. 18 e 25 del medesimo D.P.R. n. 285/90 e, infine, l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, sono certificati dal personale delegato dall'A.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identita' del cadavere.

Art. 19 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento

1. - La chiusura del feretro ed il seppellimento di deceduti in Valenza, devono essere autorizzati dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. - Identica autorizzazione è richiesta per il seppellimento di membra, parti di cadavere od ossa umane, nati morti.

Art. 20 - Chiusura del feretro

1. - La chiusura del feretro deve essere effettuata dalla ditta che fornisce il feretro alla famiglia del defunto, sotto la vigilanza del personale di cui al precedente art. 18, il quale provvederà all'apposizione dei sigilli di legge.

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 21 - Riscontro diagnostico

1. - Il riscontro diagnostico sui cadaveri sara' eseguito nei casi e con le modalita' previsti dalla legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. - Sui cadaveri portatori di radioattivita' il riscontro diagnostico sara' eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante a mente del D.Lgs. n. 230/1995, art. 59 e seguenti e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. - I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 5. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda Sanitaria Regionale.
4. - Se la causa di morte e' dovuta ad una malattia infettiva diffusiva si provvedera' urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 6. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'Art. 6. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'Art. 254 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e successive modifiche.
5. - Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore dovra' sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria.

CAPO V

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 22 - Periodo di osservazione

1. - Nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avra' accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalita' di cui all'Art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. - Nel caso di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 24 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

1. - Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano su proposta del direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria Regionale, il Sindaco puo' ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
2. - Il coordinatore dell'Azienda Sanitaria Regionale, comunichera' le misure cautelative adottate.

Art. 25 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

1. - Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. - Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere, rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo e la ritrazione della maschera.
3. - Il cadavere occultato con coperta dovra' essere sorvegliato fino alla visita medica.
4. - Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del coordinatore dell'azienda sanitaria Regionale, la salma puo' essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art. 26 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

1. - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria Regionale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 del D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.27 - Deposito di osservazione

1. - In apposito locale nell'ambito del Cimitero - distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 56 - per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:
 - a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. - La camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza.

Art. 28 - Trasporto salme al deposito di osservazione

1. - Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 29 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

1. - Durante il periodo di osservazione presso locale di cui al precedente art. 27 i cadaveri non possono essere rimossi.
2. - E' permesso ai parenti, ed a chi ne assume le veci, di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
3. - Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'autorità sanitaria Regionale, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode, anche mediante l'ausilio delle attrezzature di cui al II comma del precedente art. 27.

Art. 30 - Depositi ed obitori speciali

1. - Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. - Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Azienda Sanitaria Regionale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO VII

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 33 - Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. - E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte.
2. - Il trasporto dei feretri al Cimitero dovrà essere fatto nell'orario determinato con apposito provvedimento del Sindaco.
3. - I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.
4. - E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre. Nel caso di cortei con larga partecipazione, il Comando di Polizia Municipale assumerà la direzione del servizio d'ordine al fine di regolarne lo svolgimento; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei Vigili del Fuoco, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ed in generale dei mezzi di soccorso, ecc.).

Art. 34 - Servizio di trasporto funebre

1. - Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al Cimitero sarà eseguito dalle ditte appaltatrici del servizio in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto.
2. - I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli art. 20 e 21 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
3. - Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. - L'Azienda Sanitaria Regionale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme o propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

Art. 35 Trasporti gratuiti ed a pagamento - Tariffa

1. - I trasporti funebri sono gratuiti ed a pagamento.
2. - Il trasporto è a pagamento secondo le tariffe determinate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 16 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.
3. - Sono esenti da qualsiasi diritto comunale, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
4. - Sono a carico del Comune negli altri casi e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.
5. - E' escluso, dalla tariffa di cui al secondo comma, il costo del feretro.

Art. 36 - Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadaveri da o per altro Comune

1. - Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, è dovuto al Comune, da parte dell'impresa funebre che esegue il trasporto stesso, sia di partenza che di arrivo, un diritto fisso, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale in uno con le tariffe di cui al II comma del precedente art. 35, in applicazione della norma di cui all'art. 19, 3 comma, del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Art. 37 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

1. - Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 79 è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
2. - Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Regionale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 38 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. - Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al successivo art. 82 salvo i casi stabiliti dalla Legge;
2. - Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. - Tale trattamento è eseguito dal coordinatore dell'Azienda Sanitaria Regionale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
4. - Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
5. - Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 39 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero in altro Comune o all'estero - Modalità

1. - Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco osservate le prescrizioni di cui agli artt. 86 - 82 - 40 - 41 - 46.
2. - Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. - Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni, intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. - Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 40 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

1. - Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 82 seguendo le prescrizioni degli articoli 37 - 38.
2. - Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal coordinatore dell'Azienda Sanitaria Regionale.
3. - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'art. 46 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel I comma.

Art. 41 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. - Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. - All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 39.

Art. 42 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

1. - L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
2. - L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
3. - Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 43 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. - Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 44 - Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. - Il direttore dell'istituto e del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 45 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. - Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di agli artt. 39 - 46 non soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
3. - Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 46 - Trasporto di cadaveri da e per l'estero

1. - I trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937 sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme devono essere accompagnate da passaporto mortuario.
2. - Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. - Per l'introduzione del paese di salme provenienti da uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare l'autorità consolare italiana apposita domanda.
4. - Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovarsi la salma.
5. - Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio a norma dell'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 47 - Deposito provvisorio

1. - Salvo disponibilità, a richiesta delle famiglie dei defunti, o di loro rappresentanti, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo per una durata non superiore a 36 mesi, prorogabili, in via eccezionale a 48. Tale concessione deve risultare da atto scritto,

sottoscritto dai richiedenti il cui originale è da conservarsi presso la direzione cimiteriale.

2. - La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:
 - a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.
3. - Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, la direzione notificherà al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.
4. - La salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata per almeno 7 anni. La tumulazione avverrà solo in tombe o loculi in via definitiva e previo pagamento dei diritti relativi.

Art. 48 - Reparti speciali - ammissione

1. - Sono da riservare in almeno uno dei cimiteri del Comune da individuare attraverso il P.R.C., destinati al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico.

Art. 49 - Ossario comune

1. - Nel cimitero del capoluogo e' istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni ordinarie, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

Art. 50 - Cinerario comune

1. - In almeno ogni cimitero capoluogo di area omogenea cimiteriale e' istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
2. - Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volonta' di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volonta' di destinazione ai sensi dell'Art. 66, comma 3.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 51 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

1. - Il Cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.
2. - Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
3. - Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali per maggiore durata o per maggiore distizione.

Art. 52 - Sepolture private - natura e concessione

1. - Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente capo XVI.
2. - Esse possono consistere:
 - a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
 - b) nella concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia;
 - c) nella concessione d'uso temporaneo di ossari o cellette costruiti direttamente dal Comune per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.
3. - Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 53 - Reparto speciale per prodotti abortivi

1. - Dovrà essere previsto all'interno del cimitero uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati nati morti all'Ufficiale di Stato Civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 54 - Disposizioni generali dei reparti nel cimitero

1. - L'ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 67 a 71 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 55 - Planimetria del Cimitero Custodia ed aggiornamento

1. - Il competente Ufficio Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei Cimiteri esistenti nel territorio del Comune, con bollo e firma originale;
2. - Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
3. - Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi Cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO IX

CAMERA MORTUARIA

Art. 56 - Camera mortuaria

1. - Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. - Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.
3. - Tale deposito non puo' superare la durata di giorni tre e comporta il pagamento del canone giornaliero previsto con successivo atto deliberativo. In difetto si disporra' l'inumazione del feretro.
4. - Qualora il Cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 27, funzionerà come tale la camera mortuaria purchè sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 29.

CAPO X

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 57 - Documenti d'accompagnamento feretri al Cimitero

1. - Nessun cadavere puo' essere ricevuto nel Cimitero se non sia accompagnato:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
2. - Il permesso di seppellimento e' necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente articolo 11.
3. - Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente Art. 17
4. - Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di se'.

Art. 58 - Ricevimento cadaveri

1. - Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'Art. 17 del presente regolamento;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 59 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1. - Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se' i documenti di cui all'Art. 57; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, eta', luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'Art. 14, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - 2) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - 3) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadavere o di ceneri ecc.

Art. 60 - Consegna registro al Comune

1. - I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. - Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 61 - Divieto di riapertura del feretro

1. - Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sara' piu' permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

Art. 62 - Disposizioni generali Piano Regolatore Cimiteriale

1. - In almeno un Cimitero del Comune devono essere organizzati campi di inumazione destinati alle sepolture ordinarie decennali.
2. - Le caratteristiche del suolo per tali campi, l'ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto dispone il Capo XIV del D.P.R. n. 285/90.
3. - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, possono essere riservate aree ed opere a sepolture private, individuali, familiari e per collettivita' - ai sensi e nei limiti dell'Art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.

Art. 63 - Piano regolatore cimiteriale

1. - Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale e' tenuto a adottare un piano regolatore generale cimiteriale che recepisca le necessita' del servizio nell'arco di almeno 20 (venti) anni.
2. - Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. in conformità all'art. 50 della Legge 8.6.1990, n. 142.
3. - Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una piu' razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- e) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. - In ogni cimitero devono essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione distinti in:
 - 1) campi a ciclo ridotto per salme inconsunte;
 - 2) campi per diverse confezioni (campi speciali);
 - 3) campo degli angeli (inumazione di fanciulli al di sotto di 10 anni)b) celle ossario) ossario comune.
5. - In ogni cimitero possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi per sepolture private od inumazione;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) campi per la costruzione di manufatti comunali per sepolture individuali e di famiglia.
6. - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90-

CAPO XI

CREMAZIONE

Art. 64 - Cremazione

abrogato

Art. 65 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. - Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune di decesso ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/90. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.
2. - Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'Ufficio competente ad istruire la pratica, della presentazione dei seguenti documenti previsti dall'Art. 79 del D.P.R. n. 285/90 sopra citato.
3. - La procedura di cui al presente articolo si applica anche per la cremazione, a richiesta degli interessati, di cadaveri di persone decedute successivamente al 27.10.1990, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/90, anche per salme provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
4. - La cremazione di cadaveri di persone decedute prima del 27.10.1990 è regolata dal D.P.R. 21.10.1975, n. 803.
5. - La cremazione è altresì consentita a seguito di dichiarazione postuma del coniuge o parente più prossimo (individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C.) nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà, espressa verbalmente dal de cuius, di essere cremato.
6. - Per la cremazione è necessaria la presentazione di certificato medico attestante che la morte non è conseguente a reato.

Art. 66 - Urne cinerarie

1. - Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in una urna cineraria, di materiale resistente ed infrangibile, debitamente sigillata per evitare profanazioni.
2. - Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato nominativo, data di nascita e morte.
3. - A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel Cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

CAPO XII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 67 - Avvisi di scadenza

1. - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura.
2. - Ogni anno il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile in collaborazione con il Custode del servizio, avvalendosi anche di sistemi informatici, provvedono alla stesura di elenchi, distinti per cimitero, nei quali verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
3. - Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile predispone lo scadenziario delle concessioni temporanee per l'anno successivo con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 68 - Esumazioni - Carattere

1. - Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 69 - Esumazioni ordinarie

1. - Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.
2. - Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.
3. - Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 70 - Esumazioni straordinarie

1. - Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. - Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. - Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore dell'Azienda sanitaria Regionale e del custode o in sua vice del necroforo, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia di cui una viene conservata dal custode e, l'altra trasmessa all'Azienda sanitaria Regionale.

Art. 71 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

1. - Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore dell'Azienda sanitaria Regionale dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 72 - Ossa provenienti dalla esumazione

1. - Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art.45.
2. - Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le modalità indicate nel 2 comma del successivo art.78.
3. - I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) qualora non vengano ritirati dagli interessati sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune che li utilizzerà per opere di miglioramento del Cimitero o venduti tramite asta pubblica con destinazione del ricavato allo stesso scopo.

Art. 73 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. - Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono regolate dal Sindaco con ordinanza.
2. - Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato, sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima di detto ultimo termine su richiesta dei familiari o su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e quando effettuate su sepolture private a concessioni perpetue.
3. - Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione per la cremazione della domanda di estumulazione, esso verrà inumato, previa debita apertura della cassa metallica, per il periodo stabilito dal Sindaco con ordinanza di cui al punto 1.

Art. 74 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

1. - Le esumazioni e le estumulazioni sono gratuite.
2. - Le operazioni di estumulazione, tumulazione (sono escluse le tumulazioni in loculi comunali dati in concessione), esumazione e raccolta di resti mortali, nonché tutti servizi e forniture che si rendesse necessario attuare per portare a conclusione le suddette operazioni, quando svolte per conto ed interesse di privati, sono a titolo oneroso, quindi dovranno, dai richiedenti essere versate alla Cassa Comunale le somme dovute, determinate sulla base del previsto tariffario approvato.

Art. 75 - Divieto di riduzione di salme estumulate

1. - E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti e ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. - Il responsabile della custodia del cimitero e' tenuto a denunciare all'autorita' giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Art. 410 del codice penale.

Art. 76 - Estumulazioni straordinarie

1. - Il Sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarì che il suo trasferimento in altra sede puo' farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. - Qualora il Sanitario suddetto constati la non perfetta tenuta del feretro, puo' ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 77 - Norme particolari per le estumulazioni

1. - Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'Art. 70, ed in particolare quelle relative alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

Art. 78 - Norme igieniche

1. - Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal responsabile del servizio di sicurezza e protezione per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.
2. - Tutti i rifiuti risultanti dall'attivita' cimiteriale devono essere trattati come stabilito dal D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Nelle more della piena attuazione di tale D.Lgs. lo smaltimento di tali rifiuti deve avvenire con le modalita' previste dalle D.G.R. n. 122-19675 del 2.6.1997 e n. 29-24570 del 11.5.1998.

CAPO XIII

SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 79 - Deposizione del cadavere nel feretro: tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma

1. - Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere puo' essere rimosso o deposto nel feretro.
2. - Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
3. - Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartira' il coordinatore dell'Azienda Sanitaria Regionale.
4. - il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilatazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Art. 80 - Obbligo del feretro individuale - Verifica

1. - Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. - Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 81 - Caratteristiche feretri per inumazioni

1. - I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione, devono essere di legno dolce preferibilmente di pino, abete, larice, pioppo ecc. e lo spessore delle tavole non puo' essere inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 a fondo intaglio.
2. - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Art. 75 del D.P.R. 285/90.
3. - I feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulati ai sensi del presente regolamento potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

Art. 82 - Casse per le tumulazioni

1. - Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'Art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. - E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanita' ai sensi dell'Art. 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 83 - Cremazione

1. - Per la cremazione:

- a) Per trasporti interni al Comune di decesso, la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno o di altro materiale, avente le seguenti caratteristiche:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durezza (preferibilmente di pino, abete, larice, pioppo, ecc.)
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Art. 75 del D.P.R. n. 285/90;
 - i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del presente regolamento potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
- b) La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno laddove il trasporto si esegua da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km. e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'Art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/90 (per la distanza di 100 Km. e' da intendersi il tragitto prevedibile al momento della partenza).
- c) La salma, in ogni altro caso, deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'Art. 30 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 84 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile.

1. - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. - L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. - E', altresì vietato, per l'inumazione, l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.

Art. 85 - Estensione e limitazione all'uso di feretri per inumazioni

1. - Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 81 e 84 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante non più di 100 km., salvo i casi di cui al precedente art. 42 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al Cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
2. - Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'art.82.
3. - In caso sia obbligatoria la doppia cassa si fa obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche contenenti quelle di legno.

Art. 86 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

1. - Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero, o ad altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'Articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. - La cassa metallica, che racchiude quella di legno (o che sia da questa contenuta), deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
3. - Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. - Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi con le indicazioni della ditta costruttrice.
5. - Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. - Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. - Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. - Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
9. - Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. - Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm., il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

11. - La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.
12. - Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
13. - È vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art. 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 87 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

1. - Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, la sostituzione delle casse di cui al precedente articolo 38 con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.
2. - L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

CAPO XIV**INUMAZIONI****Art. 88 - Scavatura e utilizzazione delle fosse**

1. - Le sepolture in terra sono pubbliche ed hanno una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente.
2. - L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. - Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 80 - 81- 84.

Art. 89 - Numerazione e individuazione delle fosse

1. - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero appena coperta la fossa con la terra curandone poi l'assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.
2. - Sul cippo sarà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
3. - Trascorso il decennio dal seppellimento al momento dell'esumazione le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati passano i proprietà del Comune.

Art. 90 - Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

1. - Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 91 - Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età

1. - Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50-
2. - I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 92 - Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età

1. - Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda m. 2, una lunghezza di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 93 - Deposizione del feretro nella fossa

1. - La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.
2. - Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art. 90.
3. - Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XV**TUMULAZIONI**Art. 94 - Sistema di tumulazione

1. - Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
2. - Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato.
3. - Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal punto 13 delle Circolari del Ministro della Sanità 24/93.

Art. 95 - Tumulazioni provvisorie

1. - Le disposizioni degli articoli 82 e 94 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del Cimitero o fuori del Cimitero stesso.

Art. 96 - Divieto di riapertura sepolture

1. - Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.L..

CAPO XVI

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 97 - Atto di concessione

1. - La concessione d'uso temporaneo di area, loculi, colombari, ossari e cellette deve risultare da atto scritto rilasciato, previa domanda al Sindaco, nelle forme di legge a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabiliti dal Consiglio Comunale. L'atto di concessione deve contenere:

- a) il nome del concessionario;
- b) il prezzo della concessione;
- c) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- d) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- e) gli obblighi, gli oneri cui e' sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
- f) gli aventi diritto alla sepoltura o, in mancanza, i criteri per la loro individuazione (sepolcro gentilizio);

e per i loculi, le cellette ed i cinerari il destinatario di dette concessioni.

Art. 98 - Diritto di sepoltura per tombe individuali

1. - Per le tombe individuali, i loculi, le nicchie, le cellette ossario e i cinerari, il diritto di sepoltura e' circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
2. - Il diritto non puo' essere ceduto in alcun modo ne per qualsiasi titolo.
3. - Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di quaranta anni per i loculi e di quaranta anni per le cellette ed i cinerari, decorrenti dalla data della stipula del contratto.
4. - Per la concessione di loculi, tombe individuali, nicchie, cellette ossario e cinerari verra' data priorita' ai cittadini valenzani rispetto ai non residenti e verra' in loro favore mantenuta una disponibilita' pari al 20% dei loculi concedibili.

Art. 99 - Diritto di sepoltura in tombe di famiglia o monumentali

1. - Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredita' ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I parenti aventi diritto di sepoltura sono in linea collaterale fino al VI grado, di affini entro il II grado, il coniuge, ed i parenti in linea diretta (ascendenti e discendenti).
E' implicito nell'atto di concessione, che per i collaterali gli affini ed i conviventi, la sepoltura debba essere specificata ogni volta dal titolare della concessione, con apposita dichiarazione, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15.
2. - Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso sino al completamento della capienza del sepolcro.
3. - Le concessioni delle tombe di famiglia e monumentali hanno la durata massima di 99 (novantanove), anni salvo rinnovo.
4. - La compartecipazione non puo' prevedere piu' di tre proprietari.
5. - E' fatto obbligo ai titolari della concessione di aggiornare, in caso di trasferimento, il proprio indirizzo presso il competente ufficio comunale.

Art. 100 - Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettivita'

Possono essere date in concessione aree per inumazione per un periodo di trenta anni previo pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale:

Il diritto di sepoltura e' circoscritto alla sola persona per la quale viene accordata la concessione ed i trenta anni decorrono dalla data di concessione.

E' fatto divieto di costruire manufatti su tali aree, e' invece consentita la posa di lapidi, croci ed altri segni funerari come per l'inumazione gratuita.

Trascorsi trenta anni dalla data della sepoltura, le croci e gli altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano di proprietà del Comune.

Le caratteristiche delle fosse sono articolate dagli artt. 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 del presente Regolamento.

Art. 101 - Esclusioni

1 – Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 102 - Durata e decorrenza delle concessioni. Rinnovo

1. - Le concessioni amministrative per sepolture private, previste all'art. 52 – lettera A) e C), sono temporanee con decorrenza dalla data della tumulazione. Le concessioni previste dall'art. 52 – lettera B) sono temporanee con decorrenza dalla data del contratto.
2. - Almeno un anno prima della scadenza, le concessioni possono essere rinnovate: gli interessati possono inoltrare al Sindaco domanda di rinnovo e per ulteriori periodi di durata ventennale, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
3. - Il rinnovo è concesso dal comune in relazione alle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura e dal presunto esercizio dei diritti d'uso.

Art. 103 - Concessioni speciali gratuite

1. - Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemeritenze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 104 - Costruzione su aree in concessione

1. - La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è disposta con adozione di apposito atto.
2. - le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.
3. - I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore dell'Azienda Sanitaria Regionale e della Commissione Edilizia Comunale. Nell'atto di approvazione è indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro. Le sepolture non devono avere comunicazioni con l'esterno.
4. - L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla stipula del contratto di concessione dell'area, la costruzione deve essere completata entro tre anni dall'inizio dei lavori pena la decadenza della concessione.
5. - A lavori ultimati l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a sopralluogo per verificare la conformità dell'opera agli elaborati di progetto.

Art. 105 - Variazione dell'intestazione della concessione

1. - Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che ne hanno titolo, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale competente entro un anno dal decesso ed a richiedere contemporaneamente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando tra essi, quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. - Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 30 anni, se a tumulazione, l'Ente provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 106 - Rinuncia al diritto d'uso

E' consentita, previa adozione di apposito atto, la retrocessione al Comune di concessione già accordata, sia che si tratti di loculo comunale non usato, per la salma per la quale è stato concesso, sia che si tratti di area cimiteriale, sulla quale non è ancora intervenuta la costruzione del sepolcro di famiglia. La domanda in bollo competente deve essere firmata dal concessionario che ha sottoscritto l'atto di concessione in uso od in mancanza, dal legittimo successore od avente causa. In tal caso il Comune rimborserà:

- per i loculi i quattro quinti della tariffa pagata alla data dell'acquisto, se la retrocessione avviene entro due anni;
- rimborserà invece i tre quinti in ogni altro caso.

Per le aree in canone da rimborsare viene decurtato del 4% per ogni mese, dalla data di stipulazione dell'atto, con un minimo del 10%.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto secondo le modalità di legge. Le spese relative sono a carico del retrocedente.

Art. 107 - Decadenza della concessione

1. - La concessione del diritto d'uso decadrà, di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza, e nel caso previsto nel precedente art. 106, quando:
 - a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
 - b) per le sepolture di famiglia o per la collettività, la costruzione del sepolcro, non venga ultimata entro tre anni dalla data del rilascio della concessione, salvo proroga, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
 - c) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
 - d) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione, trascorsi 30 anni dall'ultima tumulazione.
2. - Nel caso di cui al precedente comma, lettera d), sulla tomba è posto un avviso e contemporaneamente, all'albo posto all'ingresso del Cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono.
3. - Se gli interessati sono reperibili, viene loro notificata una diffida.
4. - Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo del Cimitero, viene dichiarata la decadenza.
5. - I suddetti provvedimenti sono adottati con apposito atto da notificarsi agli interessati, se reperibili.

Art. 108 - Sepolture concesse prima del D.P.R. 803/75

Qualora i titolari di concessioni rilasciate, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. N. 803/75, intendano modificare la capienza del sepolcro in uso o la forma di sepoltura, in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono obbligati alla stipula di un nuovo contratto di concessione per la durata di 99 (novantanove) anni.

E' vietata ogni modifica di tipo architettonico.

Art. 109 - Sepolture private a tumulazione pregresse - mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" delle sussistenza del diritto d'uso della concessione.

Art. 110 - Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. 803/1975

1. - Le concessioni a tempo determinato, eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (10 febbraio 1976), potranno essere revocate quanto siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di un nuovo Cimitero.
2. - Alla procedura di revoca, si provvederà con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, di cui al precedente art. 107-

Art. 111 - Estensione delle concessioni per soppressione del Cimitero

1. - Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 112 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

1. - In ogni caso di decadenza od alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quanto altro concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.
2. - Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti di cui al successivo art. 113-

Art. 113 - Manutenzione sepolture private

1. - Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutti il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.
2. - In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.
3. - Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente art. 107-

Art. 114 - Effetto della revoca delle concessioni

1. Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il Sindaco, sentito il Coordinatore dell'Azienda Sanitaria Regionale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. - Tutti i materiali, le opere e quant'altro di ornamento ed attrezzatura funebre, passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal I comma del precedente art. 112-
3. - I materiali utilizzabili, saranno impiegati in opere di miglioramento del Cimitero o venduti a trattativa privata, con destinazione del ricavato allo stesso scopo.
4. - Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti od affini, fino al IV grado, nell'ambito dello stesso Cimitero.
5. - Le opere di pregio artistico o storico, saranno conservate a cura del Comune.
6. - Gli oggetti preziosi o di valore, rinvenuti, saranno restituiti ai familiari aventi diritto, in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato, od in mancanda di eredi o di irreperibilità, gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

Art. 115 - Fascicoli delle concessione cimiteriali

1. - Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo, tenuto dall'Ufficio addetto, nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni debitamente comprovate.

CAPO XVII**Polizia interna****Imprese di costruzione e manutenzione di opere****POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**Art. 116 - Orari dei cimiteri

1. - I Cimiteri sono aperti al pubblico, secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto ad ogni ingresso di cimitero.
2. - Nei giorni di Capodanno, Pasqua, 1° Maggio, Ferragosto, Natale, la chiusura dei Cimiteri e' comparata all'orario dei turni festivi settimanali.
- 3.- L'uscita deve avvenire non oltre l'orario di chiusura che viene preavvertito a mezzo segnale acustico con anticipo di mezz'ora.

Art. 117 - Divieti speciali

1. - Nei cimiteri e' vietato:
 - a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
 - b) tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
 - c) introdurre animali;
 - d) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;
 - e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui coprifossa;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
- i) eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
- l) fare questue;
- m) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui al precedente Art. 13 - 2 comma.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 118 - Accesso ai cimiteri

1. - Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta;
2. - Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare;
3. - L'autorizzazione annuale da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune;
4. - Per semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
5. - E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nei cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili;
6. - Per svolgere lavori di manutenzione straordinaria (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione) è indispensabile che l'impresa sia iscritta alla Camera di Commercio per l'Industria, Agricoltura e Artigianato.

Art. 119 - Progetto di nuova costruzione e interventi sull'esistente

Per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'art. 31 della Legge 457, dovrà essere presentato relativo progetto a firma di tecnico abilitato, per il rilascio della concessione edilizia.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e/o restauro e risanamento conservativo, così come definito dall'art. 31 L. n. 457/78, dovrà essere presentata o richiesta di autorizzazione o denuncia di inizio di attività di cui

all'art. 2 - comma 60 Legge 662/96 corredata degli elaborati grafici indicanti le opere da eseguirsi.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, dovranno essere comunicati, per iscritto, al responsabile del Cimitero ed eseguiti nei tempi e con le modalità da concordarsi con quest'ultimo.

Art. 120 - Recinzione del cantiere

1. - Le recinzioni dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio cimiteriale.
2. - E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.

Art. 121 - Materiale di scavo

1. - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in discariche autorizzate.

Art. 122 - Deposito di materiali

1. - I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
2. - E' vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Servizio cimiteriale.
3. - Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 123 - Orario di lavoro delle ditte

1. - Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura dei cimiteri al pubblico.
2. - L'attività lavorativa non è consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.

Art. 124 - Sospensione attività lavorativa

1. - Nei 15 giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

Art. 125 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

1. - Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e, o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.

2. - Le prestazioni e relative tariffe sono deliberate secondo capitolato.
3. - I concessionari possono tuttavia direttamente provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle norme tecniche di servizio.
4. - Nell'interno dei cimiteri e' vietato, al di fuori del caso di cui al primo comma (esercizio in appalto), l'esercizio di attivita' commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonche' la fornitura dei relativi materiali.

Art. 126 - Responsabilita' delle ditte private

1. - Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilita' per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

CAPO XVIII

IMPRESA DI SERVIZI FUNEBRI

Art. 127 - Imprese di onoranze funebri

1. - Per il trasporto funebre e la scelta della sepoltura le azioni di competenza di privati cittadini previste dal presente Regolamento possono essere esercitate, in nome e per conto degli interessati e su loro delega, da imprese di onoranze funebri, munite delle autorizzazioni statali e comunali previste in materia, che devono essere di norma esibite dal titolare dell'impresa per l'accesso agli uffici del Servizio cimiteriale.

Art. 128 - Imprese di servizio Funebri

1. - Le imprese di onoranze funebri, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11.6.1971, n. 426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773.
2. - A richiesta dei dolenti, le imprese suddette possono:
 -) fornire fereti e accessori relativi;
 -) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

Art. 129 - Divieti

Le imprese di pompe funebri non possono:

- a) accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione;
- b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti; di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
- c) sospendere il servizio assunto e già predisposto.

CAPO XIX**VARIE**Art. 130 - Lampade votive

L'illuminazione votiva elettrica può essere gestita dal Comune con apposito regolamento oppure può essere data in appalto a ditta esterna nei modi previsti dalle normative vigenti.

Art. 131 - Piante e fiori ornamentali

Gli ornamenti floreali (corone, cuscini, ecc.) forniti dagli impresari e fioristi suddetti ed utilizzati nei cortei funebri, possono seguire il feretro sino al luogo di tumulazione, a condizione che i sopra citati richiedenti si impegnino:

- a) - ad effettuare a proprio carico il trasporto degli ornamenti in parola all'interno dell'area cimiteriale;
- b) - a collocare gli ornamenti in parola in modo da evitare ogni intralcio alla viabilità interna del Cimitero, nonchè per il pericolo per l'incolumità pubblica;
- c) - ad osservare nella fase di trasporto e collocazione di detti ornamenti le indicazioni che eventualmente venissero fornite dai responsabili del servizio cimiteriale;
- d) - a tenere i suddetti ornamenti, durante l'intero periodo concesso, esclusivamente nei pressi del luogo di tumulazione del feretro;
- e) - a rimuovere i detti ornamenti, trascorse 48 ore dall'accesso al Cimitero Urbano ed a depositare gli stessi negli appositi contenitori presenti presso la struttura cimiteriale o comunque a ritirarli a proprio carico;
- f) - ad assumersi ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni, cagionati a persone od a cose dagli ornamenti in parola, sollevando parimenti l'Amministrazione Comunale da ogni analoga responsabilità.

Art. 132 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. - Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri è tenuto ad osservare il presente Regolamento. In particolare è fatto obbligo di:
 - a - tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso;
 - b - fornire al pubblico ogni informazione possibile per quanto di competenza;
 - c - vigilare al fine di far rispettare il presente Regolamento
2. - Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:
 - a - ~~abrogato~~
 - b - segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - c - trattenere per sé o per terzi oggetti e materiale di qualunque specie rinvenuto o recuperati nei cimiteri.
3. - L'inosservanza dei commi precedenti costituisce violazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
4. - Tutto il personale di servizio dei cimiteri deve essere assoggettato a vaccinazione antitetanica al momento dell'assunzione, con obbligo di rivaccinazione secondo le vigenti disposizioni di legge, nonché alle altre misure in materia di prevenzione delle malattie e di infortuni connessi all'attività svolta disposta dal medico competente, secondo i disposti della Legge 626/97.

Art. 133 - Epigrafi

1. - Le epigrafi sulle sepolture devono comprendere obbligatoriamente cognome, nome, data di nascita e di morte, con caratteri applicati o incisi rispondenti a specifiche tecniche disposte dai servizi cimiteriali.
2. - E' facoltà degli aventi titolo richiedere a proprie spese l'esecuzione di scritte affettive per un massimo di venti parole.
3. - Tali scritte potranno essere realizzate anche tramite l'applicazione di una targa in bronzo di dimensioni massime cm 20 per 30 contenente un testo la cui approvazione è subordinata a presentazione di regolare progetto all'Ufficio Servizi Cimiteriali.
4. - Il testo dell'epigrafe dovrà essere compilato in lingua italiana. Sono consentite espressioni in lingua diversa purchè la richiesta di cui al primo comma del presente articolo sia corredata da traduzione integrale redatta in italiano da perito autorizzato.
5. - In sede di approvazione del testo dell'epigrafe potrà essere richiesta da parte del servizio municipale competente una riduzione o modifica d'ufficio.
6. - In ogni caso il richiedente è tenuto a precisare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla tumulazione, il testo dell'epigrafe per consentire l'esecuzione degli adempimenti a carico del Comune. In difetto tali

adempimenti saranno eseguiti d'ufficio e non potranno essere autorizzate ulteriori modificazioni o aggiunte sulla lapide.

7. - L'apposizione di lapidi contenenti epigrafi o arredi non conformi, non regolarizzate con nulla osta nel termine di 60 giorni, da' facolta' ai Servizi Cimiteriali di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario di diffida ad eliminare l'irregolarita' entro dieci giorni dal ricevimento. All'impresa esecutrice dell'intervento abusivo verranno comminate le penalita' previste ai sensi delle leggi vigenti e del presente regolamento.
8. - Sulla lapide di copertura delle cellette e' autorizzata esclusivamente l'iscrizione dei dati anagrafici del defunto.

Art. 134 - Cippi

1. - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. - Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
4. - L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. - I materiali da utilizzare per la realizzazione dei copritomba e della lapide, soggetti ad approvazione del competente Ufficio Tecnico dietro presentazione di progetto architettonico, saranno del tipo marmi di prevalente colorazione bianca a sfumatura o venatura nera e/o grigia, forniti in lastre di spessore minimo pari a cm. 2, con superficie lucidata o lavorata, coste fresate e smussate da installare a perfetta regola d'arte.
6. - Non sono consentite forme diverse dalla rettangolare e ulteriori indicazioni circa la realizzazione dei copritomba e delle lastre, potranno essere richieste dal competente Ufficio Tecnico in sede di esame degli elaborati grafici presentati dal richiedente di cui al comma 3).
7. - In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.